

Decreto Dignità convertito in Legge

L'11.08.2018 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge n. 186/2018, in vigore dal 12.08.2018 che ha convertito in legge il Decreto Dignità, apportando alcune modifiche.

Di seguito, le principali novità, ad oggi vigenti inerenti alla legislazione del lavoro:

- ▶ Contratto a tempo determinato;
- ▶ Esonero contributivo a favore dell'occupazione giovanile;
- ▶ Contratto di Somministrazione di Lavoro;
- ▶ Prestazioni Occasionalì;
- ▶ Licenziamenti.



Per informazioni e chiarimenti scrivi a
l.quassolo@studiomarinosl.it

Studiomarino S.r.l. STP
Via S. Rocchetto, 20, 10143 Torino
Tel. +390117431950



Speciale Decreto Dignità

Contratto a tempo determinato

A quali contratti viene applicato?

Le nuove regole introdotte dal Decreto Dignità si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato:

- ▶ **Stipulati** dal 15/07/2018;
- ▶ **Rinnovati o prorogati** dal **31/10/2018**.

Quali sono le principali novità?

Il contratto a tempo determinato potrà essere stipulato **senza una motivazione specifica** per un **periodo massimo di 12 mesi**.

Nel caso in cui il termine del contratto possa essere giustificato da **ragioni legate ad esigenze temporanee ed oggettive legate**:

- ▶ Ad incrementi non programmabili di produttività;
- ▶ Alla sostituzione di lavoratori assenti

Il contratto potrà avere durata per un **periodo massimo di 24 mesi**.

Questo limite deve essere rispettato dalla somma di **tutti i contratti** tra lo stesso lavoratore e lo stesso datore di lavoro, che siano conclusi per lo svolgimento di **mansioni di pari livello e categoria legale**.

ECCEZIONE: I contratti per attività stagionali possono essere rinnovati o prorogati anche senza le condizioni sopra indicate.

Il contratto a tempo determinato potrà essere **prorogato**, nei termini definiti precedentemente, per una **massimo di 4 volte**. A partire dalla quinta proroga, il contratto si trasforma a tempo indeterminato.

Il lavoratore potrà **impugnare il contratto** a tempo determinato, in caso di superamento dei limiti sopra indicati, **entro 180 giorni** dalla cessazione del singolo contratto.



Per informazioni e chiarimenti scrivi a l.quassolo@studiomarinosl.it

Studiomarino S.r.l. STP
Via S. Rocchetto, 20, 10143 Torino
Tel. +390117431950



Speciale Decreto Dignità

Esonero contributivo a favore dell'occupazione giovanile

Quali datori di lavoro possono fruirne?

Possono fruirne tutti i datori di lavoro privati che negli anni 2019 e 2020 assumano lavoratori a tempo indeterminato con contratto a tutele crescenti.

Quali requisiti devono avere i lavoratori?

Lo sgravio spetta per l'assunzione di lavoratori che non abbiano compiuto 35 anni di età e che non abbiano mai avuto contratti a tempo indeterminato.

Lo sgravio spetta anche per lavoratori che abbiano svolto periodi di apprendistato presso altro datore di lavoro che non siano proseguiti in rapporti a tempo indeterminato.

A quanto ammonta lo sgravio?

Lo sgravio è pari al 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di 3000€ su base annua, riparametrato ed applicato su base mensile.



Per informazioni e chiarimenti scrivi a l.quassolo@studiomarinosrl.it

Studiomarino S.r.l. STP
Via S. Rocchetto, 20, 10143 Torino
Tel. +390117431950



Speciale Decreto Dignità

Contratto di somministrazione: I nuovi limiti per l'utilizzatore

Numero massimo di lavoratori con contratto di somministrazione

La somma dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e quelli con contratto di somministrazione a tempo determinato, **non può eccedere complessivamente il 30%** del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore all'1 gennaio.

Eccezioni

Il limite definito sopra non si applica per i contratti di somministrazione a tempo determinato:

- ▶ Di lavoratori in mobilità o disoccupazione, che abbiano subito un licenziamento collettivo,
- ▶ Di soggetti disoccupati che godono di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali da almeno 6 mesi;
- ▶ Di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati.

Importante:

La percentuale di lavoratori con assunzione diretta a tempo determinato, rimane del 20%, salvo diversa disposizione dei contratti collettivi.



Per informazioni e chiarimenti scrivi a
l.quassolo@studiomarinosl.it

Studiomarino S.r.l. STP
Via S. Rocchetto, 20, 10143 Torino
Tel. +390117431950



Speciale Decreto Dignità

Contratto di somministrazione: I nuovi limiti per l'utilizzatore

Durata massima e causali

L'utilizzatore deve rispettare, per i contratti di somministrazione a tempo determinato, gli **stessi limiti temporali definiti per i contratti a tempo determinato**:

- ▶ Il contratto di somministrazione a tempo determinato potrà essere stipulato senza una motivazione specifica per un **periodo massimo di 12 mesi**.
- ▶ Nel caso in cui il termine del contratto possa essere giustificato da ragioni legate ad esigenze temporanee ed oggettive legate ad incrementi non programmabili di produttività oppure alla sostituzione di lavoratori assenti, Il contratto potrà avere **durata per un periodo massimo di 24 mesi**.

Per l'utilizzatore, quindi i periodi in cui il lavoratore ha prestato opera come somministrato, fanno cumulo ai fini del limite della durata massima (24 mesi) di eventuali contratti a tempo determinato stipulati successivamente.

Es: se il lavoratore Mario Rossi ha prestato opera come somministrato per 18 mesi nell'impresa Alfa srl, l'azienda potrà stipulare un contratto a tempo determinato, direttamente con il Sig. Rossi per un massimo di altri 6 mesi a fronte di esigenze produttive temporanee e non programmabili.



Per informazioni e chiarimenti scrivi a
l.quassolo@studiomarinosl.it

Studiomarino S.r.l. STP
Via S. Rocchetto, 20, 10143 Torino
Tel. +390117431950



Speciale Decreto Dignità

Prestazioni Occasionali: Novità per il settore Turismo

Il decreto deroga al divieto generale, che non consente l'utilizzo del contratto di prestazione occasionale per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti, il limite è innalzato a **8 lavoratori per le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del Turismo**, per le attività lavorative rese da:

- ▶ Titolari di pensione di Vecchiaia o invalidità;
- ▶ Giovani con meno di 25 anni di età, iscritti presso un istituto scolastico di qualunque ordine e grado;
- ▶ Persone disoccupate;
- ▶ Percettori di prestazioni integrative al salario, di reddito di inclusione (REI) o di altre forme di prestazioni di sostegno al reddito.

Adempimenti e tempistiche

- ▶ Il **versamento** attraverso la piattaforma informatica INPS delle **somme utilizzabili per compensare le prestazioni**, può avvenire anche tramite un intermediario abilitato;
- ▶ La **comunicazione della prestazione**, deve avvenire almeno un'ora prima dell'inizio della stessa e deve contenere: la data, l'ora d'inizio e l'ora di termine della prestazione.
- ▶ Per le **strutture alberghiere e ricettive del settore Turismo**, la comunicazione dovrà contenere la data di inizio ed il monte ore complessivo riferito ad un arco temporale non superiore ai 10 giorni.
- ▶ Il **compenso minimo** per prestazioni non superiori alle 4 ore è 36€.



Per informazioni e chiarimenti scrivi a
l.quassolo@studiomarinosl.it

Studiomarino S.r.l. STP
Via S. Rocchetto, 20, 10143 Torino
Tel. +390117431950



Speciale Decreto Dignità

Licenziamenti

A chi si applicano le nuove regole?

Le nuove regole introdotte dal Decreto Dignità relative ai licenziamenti, si applicano ai **lavoratori** a cui viene applicata la disciplina del **contratto a Tutele Crescenti**, vale a dire che, **dopo il 7 marzo 2015**:

- ▶ Siano stati **Assunti a tempo indeterminato**;
- ▶ Abbiamo avuto una **trasformazione a tempo indeterminato** del contratto di lavoro (dipendenti assunti prima del 7 marzo 2015 con contratto a tempo determinato o apprendistato)
- ▶ Siano stati assunti prima del 7 marzo 2015 da aziende che **dopo l'entrata in vigore del Jobs Act abbiano raggiunto la soglia dei 15 dipendenti**;

Quali sono le principali novità?

Indennità di Licenziamento Ingiustificato

- ▶ Per le aziende con **più di 15 dipendenti**: l'indennizzo, in caso di licenziamento ingiustificato, sarà **non inferiore alle 6** (invece di 4) e **non superiore alle 36** (invece di 24) mensilità.
- ▶ Per le aziende con **meno di 15 dipendenti**: l'indennizzo in caso di licenziamento ingiustificato, sarà **non inferiore alle 3** (invece di 2) e **non superiore alle 6** mensilità (rimane invariato)



Per informazioni e chiarimenti scrivi a l.quassolo@studiomarinosl.it

Studiomarino S.r.l. STP
Via S. Rocchetto, 20, 10143 Torino
Tel. +390117431950

